

Tribunale della Provincia, per essere destinati senz' altro esame o condanna alle opere pubbliche . Che dopo tali providenze l' esistenza degli oziosi ove s' incontri , sia un delitto , senza bisogno d' altra pruova , per li Capi dell' Università e della Giustizia .

Sembrerà strano , che si puniscano gli oziosi , come i ladroni ; poiche questi non sogliono soffrire altra pena , che quella di essere impiegati alle opere pubbliche : ma si rifletta .

I. Che trà gli oziosi e i ladroni non vi è forse altra differenza che quella (per servirmi del linguaggio delle scuole) , che corre trà la potenza e l'atto .

II. Che quando non vi fosse altro delitto negli oziosi ostinati , che la disubbidienza e il disprezzo della legge , la quale comanda la fatica ; la pena di una fatica forzata non solo non è eccedente , ma la più proporzionata al delitto .

III. L' istessa pena può nell' esecuzione modificarsi in guisa , che non si confondano i ladroni cogli oziosi . Questi possono formare una classe a parte , non soggetta ad eguale infamia . La correzione sarà il fine della pena , la quale può mitigarsi a proporzione , che la lor condotta migliori , e prometta l' emenda . Quando questa siasi ottenuta ,